

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3735

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERQUETTI, PETRUCCIOLI, LODA, GUALANDI, MACIS, ANGELINI VITO, BARACETTI, PALMIERI, CAPECCHI PALLINI, GATTI, MARTELLOTTI, OLIVI, POCHEZZI, SPATARO, ZANINI, MIGLIASSO, SOAVE, TORELLI, BOSELLI

Presentata il 7 maggio 1986

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza Istituzione del servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva Istituzione dei centri e corpi per la difesa civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiezione di coscienza al servizio militare sembra suscitare un eccesso di emotività — pro e contro che sia — e troppo spesso quindi essa viene giudicata e discussa in termini troppo ideologizzati

Noi riteniamo invece di dover seguire in proposito l'indirizzo affermato un anno fa dalla Corte costituzionale non si tratta né di cancellare la legge vigente né di estremizzarne i contenuti, bisogna piuttosto dare per acquisito che la obiezione di coscienza al servizio militare non è in contrasto cogli obblighi del primo comma dell'articolo 52 della Costituzione e che — a determinate condizioni — essa è compa-

tibile anche col secondo comma del medesimo, laddove si specifica che, tra i vari doveri inerenti alla difesa della patria, quello del servizio militare è obbligatorio secondo le leggi

Ebbene si tratta di verificare, nel concreto della esperienza vissuta con le norme in vigore fin dal 1972, se questi principi siano stati rispettati oppure no e, in questo caso, si tratta di indicare mezzi concreti per ottenerne il rispetto

Partiamo dunque dall'indirizzo espresso dalla Corte costituzionale

Nella sentenza è scritto che si può riconoscere la sostituzione del servizio militare con un servizio civile sostitutivo

di pari sacrificio e riferito al concetto di difesa della patria.

Su questo punto la Corte è stata esplicita quanto mai e occorre che qui si eserciti soprattutto il legislatore.

Al contrario, su altri punti contestati, la Corte ha già risolto i dubbi a suo tempo sollevati: 1) una commissione che valuti le ragioni e i requisiti degli obiettori, deve esistere ed occorre altresì darle i tempi necessari per pronunciarsi, essendo questo un beneficio. Infatti è inammissibile ogni automaticità della scelta, in quanto ciò sarebbe in contrasto con la Costituzione; 2) non sono invece applicabili, agli obiettori, la legge penale militare e la giurisdizione militare (questo principio è stato affermato in una sentenza di questi giorni).

Tutto sommato, dunque, la Corte costituzionale ha salvato la legge, ma ha invitato a completarla delle previsioni inerenti la gestione statale del servizio civile sostitutivo: per tale ragione, dunque, noi pensiamo di dover proporre una serie di modifiche al testo, così come risulta dalle sentenze, e di aggiungergli la parte istitutiva di quel che manca.

Il capo I della proposta, « Modifiche e integrazioni alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 », vuole tuttavia tenere conto non soltanto delle indicazioni della Corte, ma anche di convincimenti che il gruppo comunista della Commissione difesa si è fatto, studiando il problema ed ascoltando i diretti interessati. Pertanto proponiamo:

di rivedere i requisiti morali oggettivi degli aspiranti, per renderli più adatti allo scopo, ma — nello stesso tempo — vogliamo ridurre, non annullare, la discrezionalità del collegio giudicante, moltiplicarlo da uno a 84 (quante sono le commissioni di leva) e rivederne la composizione in modo tale da immettervi soltanto specialisti in giudizi su situazioni di fatto e di diritto e non più in discipline morali o religiose;

di porre l'onere della certificazione in capo agli aspiranti, così da ridurre

drasticamente i tempi di attesa entro un termine di tre mesi invece che di sei;

di ridurre il tempo da dedicare al servizio civile sostitutivo, fino alla parità col tempo massimo previsto per la durata più lunga del servizio di leva che, esclusa la anomalia temporanea del servizio in marina, è quella degli ufficiali di complemento;

di sottoporre gli ammessi al beneficio di questa legge alla giurisdizione ordinaria (così come autorevolmente ha appena sentenziato anche la Corte costituzionale) e di sottoporre gli stessi non più alla disciplina militare, ma a quella funzionale agli scopi e all'organizzazione degli enti che ne curano l'impiego.

Queste sono le modifiche principali di cui, secondo noi, la legge abbisogna.

Il capo II della proposta, « Istituzione del servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva. Istituzione di Centri e Corpi per la difesa civile » si giustifica invece come attuazione della richiesta che il servizio sostitutivo ponga pari pesi agli obiettori e ne ottenga una prestazione finalizzata al concetto di difesa della patria.

Un recentissimo deliberato del congresso del PCI ha proposto anche al gruppo parlamentare che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza venga allacciato alla protezione civile ed al servizio civile internazionale, così che risponda alle ragioni di coscienza ed alle aspirazioni dei giovani in fatto di solidarietà e di disarmo, salvaguardando anche con ciò il caposaldo costituzionale della partecipazione popolare alla difesa del paese.

Noi abbiamo riflettuto su leggi e su ordinamenti. È noto che la legge sulla disciplina militare obbliga gli appartenenti alle forze armate a mettere a disposizione la incolumità personale per la difesa armata del paese, per il concorso alla sicurezza delle istituzioni repubblicane e per il concorso alla protezione civile.

Perché il servizio sostitutivo del servizio militare sia costituzionalmente am-

missibile, senza che si violi il principio di eguaglianza, esso deve dunque innanzi tutto richiedere la messa a disposizione della incolumità personale per impieghi nella difesa civile: l'altra faccia della sicurezza militare — del tutto dimenticata — nel nostro modello di difesa. A tale impiego di base, e da curare in vista della emergenza, se ne possono poi aggiungere altri, compatibili con le altre espressioni del dovere di difesa: la cooperazione internazionale allo sviluppo (concernente la politica estera), il concorso alla protezione civile (come per le forze armate), il concorso al recupero delle devianze (riferibili al concorso alla sicurezza interna).

Questo tipo di impieghi non sono stati da noi inventati quest'oggi, allo scopo di scovare ad ogni costo un luogo dove inserire gli obiettori: chi conosce, fin dalla VIII legislatura, la proposta comunista contenuta nel testo della Camera « Norme sulla organizzazione, sulla preparazione e sull'impiego delle forze armate » sa benissimo che la concezione della difesa civile fa parte delle nostre richieste circa il modello di difesa del paese. Noi consideriamo quello attuale del tutto carente di questa previsione essenziale.

Proprio per questo motivo, infatti, proponiamo che anche un contingente di giovani non obiettori possa chiedere di svolgere il servizio militare dentro l'organizzazione della difesa civile, poiché questa non può avere dimensioni fluttuanti a seconda del gettito delle vocazioni. Inoltre, è ovvio, tale organizzazione deve possedere e tenere in vita anche una propria riserva di mobilitazione, che impieghi gli iscritti fino ai quarantacinque anni di età, quando scadono i limiti dell'impegno militare di chi non sia obiettore.

La nostra proposta indica inoltre soluzioni anche per il problema dell'affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza e per chi preferisca fruire della legge sul volontariato nella cooperazione tecnica allo sviluppo.

Il ministro cui riteniamo necessario mettere in capo tutta questa nuova organizzazione, cioè il servizio civile sostitutivo per gli obiettori e la costituzione dei Centri e dei Corpi per la difesa civile, ovviamente è il Ministro per la protezione civile.

Nella nostra proposta di legge sulla organizzazione delle forze armate, abbiamo proposto che la difesa civile del tempo di guerra sia messa in capo alla organizzazione della protezione civile del tempo di pace, con alla testa l'omonimo ministro e che, nelle zone danneggiate, si affidi l'amministrazione dell'emergenza ad autorità civili di tipo commissariale da quello dipendente e non al comandante militare di teatro. Per questa ragione abbiamo scartato anche ogni ipotesi di chiamata in causa del Ministero dell'interno, che si è tra l'altro sempre più venuto caratterizzando come ministero di polizia, anch'esso titolare della forza e delle armi ai fini della sicurezza interna. Abbiamo inoltre considerato che il Ministro della protezione civile dispone oggi di procedure di spesa e di una flessibilità organizzativa adatte a costruire assetti nuovi, pure prendendo il personale ed i mezzi necessari da altre amministrazioni.

Tuttavia abbiamo introdotto la previsione che l'assetto delineato in questo capo della proposta si costituisca nel corso di cinque anni e che sia seguito passo passo dal Parlamento ed anche da una Consulta nazionale degli enti interessati.

Insomma: riteniamo di aver formulato una proposta di legge fondata sulla realtà e sul diritto invece che sulla ideologia. E tuttavia non sfuggirà al lettore quanto di principi anche ideali vi sia nella ricerca del rispetto della Costituzione repubblicana, nella sollecitudine a dare risposta a legittime domande di organizzazioni giovanili ed infine nella preoccupazione reale per l'efficienza degli strumenti della sicurezza nazionale.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1972, N. 772

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda:

a) risultano titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza;

b) che siano stati condannati per qualunque reato, esclusi i delitti non colposi e le fattispecie di cui agli articoli 290, 291, 292-bis, 293, 341, 342, 344, 594, 595, 596-bis e 650 del codice penale;

c) che siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

Le condanne per i reati esclusi al comma precedente ed i procedimenti giudiziari eventualmente in corso contro i richiedenti sono comunque valutati dalle commissioni di cui al successivo articolo 4 ».

ART. 2.

1. All'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I richiedenti producono direttamente, insieme alla dichiarazione di cui al precedente articolo, la certificazione necessaria ivi prevista. Essi possono inoltre indicare

prove e citare testimoni a suffragio delle proprie dichiarazioni.

Eventuali falsità, riscontrate nei documenti di cui sopra, anche qualora non costituiscano reato, determinano la reiezione della domanda »

ART. 3.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro della difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda, sentito il parere delle Commissioni di leva, integrate per tale scopo secondo le previsioni del successivo articolo 4, circa i requisiti nonché circa la fondatezza dei motivi addotti dal richiedente.

Il Ministro decide entro tre mesi dalla presentazione della domanda ».

ART. 4.

1. L'articolo 4 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Le commissioni di leva, per produrre i pareri richiesti all'articolo 3, tengono apposita seduta con la integrazione dei seguenti membri:

a) un magistrato di Corte d'appello, designato dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati della Corte d'appello che abbia giurisdizione sul comune nel quale ha sede la commissione di leva;

b) un avvocato dello Stato designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le commissioni di cui sopra valutano gli elementi prodotti dagli interessati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, disponendo, ove lo reputino necessario, accertamenti e riscontri. Gli interessati, a domanda, debbono essere sentiti personalmente.

3. Le commissioni giudicano ed operano in base a criteri determinati da una apposita direttiva di standardizzazione

emanata dal Ministro della difesa sentite le competenti commissioni parlamentari.

4. Le indennità ed i rimborsi spese ai membri delle commissioni di leva, integrate ai fini del presente articolo, sono quelli ordinariamente fissati per le altre sedute delle commissioni medesime ».

2. Fino all'insediamento delle nuove commissioni di leva, funziona la commissione già prevista dagli articoli 3 e 4 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

ART. 5.

1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di un quarto alla durata del servizio di leva di truppa cui sarebbero tenuti.

Nella dichiarazione di cui all'articolo 1, il richiedente è tenuto a rendere esplicita l'opzione tra i due tipi di servizio ».

ART. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« Il provvedimento è adottato dal Ministro della difesa, sentito il parere delle commissioni di cui all'articolo 4. Per i distaccati al servizio civile sostitutivo, la richiesta deve essere formulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ».

ART. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito da seguente:

« L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva, se la durata complessiva dei periodi di detenzione e delle forme alternative di esecuzione della pena sono stati comples-

sivamente pari al periodo di servizio di cui al primo comma del precedente articolo 5 ».

ART. 8.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è inserito il seguente:

« È inoltre fatto divieto agli interessati di assumere ed esercitare per professione qualunque funzione di polizia nonché le altre funzioni pubbliche che comportino il potere-dovere o di esercitare o di ordinare l'uso, ancorché legittimo, della forza. I precedenti divieti non si applicano all'assunzione di cariche elettive che comportino anche l'esercizio eventuale delle funzioni e dei poteri suddetti, in quanto delegabili ad altri ».

ART. 9.

1. All'articolo 9 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chi trasgredisce ai divieti del terzo comma, oltre ad essere punito secondo le previsioni del comma precedente, decade dalle funzioni di cui gli è vietata l'assunzione ».

ART. 10.

1. L'articolo 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, amministrativo, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

2. Essi sono soggetti alle norme disciplinari delle organizzazioni cui sono assegnati, con l'integrazione di quanto previsto dalla presente legge.

3. Essi sono altresì soggetti alla giurisdizione penale ordinaria.

4. I giudizi per i reati contemplati dalla presente legge si svolgono con rito direttissimo ».

CAPO II

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MILI- TARE DI LEVA E DI CENTRI E CORPI PER LA DIFESA CIVILE

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*bis*. — 1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua le mansioni che configurano il servizio militare non armato.

2. Le mansioni individuate a tale scopo debbono risultare protette anche da apposite convenzioni internazionali, che garantiscano lo *status* non combattente di coloro i quali siano comandati ad esercitarle.

3. Non è ammessa la individuazione di mansioni burocratiche.

4. Il Ministro della difesa emana il decreto di cui al comma 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 13-*bis* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*ter*. — 1. È istituito il servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva, equivalente per i rischi e per i sacrifici e riferito al concetto di difesa.

2. Il servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva si esplica:

a) in un periodo comune di addestramento alle funzioni della difesa civile, per una durata pari al tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per il servizio militare della leva di truppa;

b) in un periodo di impieghi effettivi secondo le modalità di cui agli articoli successivi ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 13-ter della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-quater. — Le funzioni della difesa civile sono le seguenti:

1) in tempo di guerra:

a) protezione dell'assetto sociale contro gli effetti dei mezzi bellici; bonifica di esplosivi; bonifica NBC; sgombero di macerie, ripristino di impianti e di infrastrutture tecnologici; soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite;

b) organizzazione di forme non violente di resistenza civile, in caso di occupazione del territorio;

2) in tempo di pace:

a) addestramento e raggiungimento della prontezza operativa per svolgere le missioni previste al precedente numero 1);

b) concorso alle attività di protezione civile;

c) concorso alle attività di cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo e di soccorso per calamità o per operazioni umanitarie in campo internazionale;

d) concorso al mantenimento della sicurezza interna mediante attività di prevenzione e di recupero delle devianze.

Alle funzioni della difesa civile sovrintendente il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

L'organizzazione centrale e locale della protezione civile, in tempo di guerra, concorre alla difesa civile ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 13-*quater* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*quinquies*. — 1. Per i fini di cui all'articolo 13-*ter*, il Ministero per il coordinamento della protezione civile istituisce un apposito ufficio per il servizio civile sostitutivo del servizio militare, che riceve per distacco gli ammessi ai benefici della presente legge i quali abbiano optato per il servizio sostitutivo.

2. L'ufficio provvede ad avviare i distaccati all'addestramento comune, mediante la assegnazione ad appositi centri per l'addestramento alla difesa civile, istituiti ed organizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile dal quale dipendono. Le chiamate avvengono per scaglioni, mediante cartolina di precettazione inviata da detto ministro.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale dei centri di cui al comma precedente per alimentare la costituzione di appositi corpi operativi di difesa civile, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13-*quater*. L'istituzione, l'ordinamento e le norme regolamentari degli enti e dei corpi di cui sopra sono determinati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le competenti commissioni parlamentari, tenendo conto della equiparazione prevista dagli articoli 10 e 11 nonché delle altre norme della presente legge.

4. Egli determina altresì la foggia del vestiario da lavoro, gli equipaggiamenti individuali e di reparto, nonché i contrassegni da usare nei centri e nei corpi della difesa civile. Foggia e contrassegni debbono essere tali, che non siano confondibili con quelli militari o di altri corpi armati dello Stato.

5. Il numero dei centri e dei corpi da attivare è determinato, nei primi cinque anni, con la legge di bilancio ».

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 13-*quinqüies* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*sexies*. — 1. Eventuali servizi di vigilanza presso gli enti ed i corpi di cui all'articolo 13-*quinqüies*, in quanto si rendessero necessari, non possono essere svolti dai beneficiari della presente legge e vanno quindi assegnati ad apposite aliquote di militari o di appartenenti alle forze di polizia dello Stato, assegnate dai rispettivi Ministri su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Nelle situazioni operative connesse con le funzioni indicate all'articolo 13-*quater*, gli ammessi ai benefici della presente legge non possono comunque essere comandati di fare uso della forza.

3. Le attività derivanti dalle funzioni indicate alla lettera *a*), numero 1) dell'articolo 13-*quater* non possono essere ordinate a beneficio di unità militari operanti, a meno che non siano disponibili altri reparti in grado di fornire l'assistenza a quelle temporaneamente necessaria.

4. Le attività derivanti dalle funzioni indicate alla lettera *b*), numero 1) dell'articolo 13-*quater*, sono invece svolte in coordinamento ed anche in supporto diretto dell'azione di unità militari che conducano la guerra territoriale e di altre formazioni che conducano azioni di resistenza armata ».

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 13-*sexies* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*septies*. — 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della mobilitazione del numero necessario di corpi della difesa civile, in previsione o dello stato di guerra o della

mobilitazione generale o di altre emergenze interne ed internazionali, cura la costituzione di una riserva addestrata e delle eventuali unità da mobilitare.

2. Egli provvede altresì a richiami temporanei per aggiornare l'addestramento dei riservisti e anche per le necessità connesse con emergenze temporanee derivanti dal concorso alla protezione civile, in analogia con quanto è già previsto nell'ambito militare o per scopi comparabili.

3. Le norme regolamentari circa le dimensioni e le modalità di costituzione della riserva della difesa civile previste dal presente articolo sono determinate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dopo aver sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari ».

ART. 17.

1. Dopo l'articolo 13-*septies* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*octies*. — 1. Nei primi cinque anni di operatività dell'ufficio per il servizio civile sostitutivo del servizio militare, dei centri per l'addestramento alla difesa civile e dei corpi della difesa civile, le infrastrutture e i mezzi tecnici necessari sono assegnati, in quanto possibile, attraverso cessioni in uso da parte di altre amministrazioni dello Stato mediante accordi tra i rispettivi Ministri.

2. Il personale del quadro permanente, necessario al funzionamento delle organizzazioni predette, nel medesimo periodo è tratto per comando o per distacco da altre amministrazioni dello Stato o dalle disponibilità del Ministero per il coordinamento della protezione civile.

3. Sono altresì ammesse convenzioni con esperti al fine di ottenere quei servizi di cui sia difficile o impossibile avere la prestazione da parte del personale della pubblica amministrazione comandato o distaccato.

4. La tutela sanitaria preventiva e curativa è assicurata nell'ambito del Servi-

zio sanitario nazionale mediante convenzione con le unità sanitarie locali nonché provvedendo alla formazione di apposite strutture sanitarie di reparto.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede ai predetti organismi mediante le procedure amministrative di spesa che gli sono state concesse col decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 ».

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 13-*octies* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*novies*. — 1. Gli ammessi ai benefici della presente legge, dopo il periodo di addestramento comune presso i centri di addestramento alla difesa civile, a cura dell'ufficio di cui al primo comma dell'articolo 13-*quinquies* sono ulteriormente assegnati:

a) ai centri di addestramento alla difesa civile, per le strette necessità di questi, nonché ai corpi di difesa civile di cui al precedente articolo 13-*quinquies*;

b) al Ministero degli esteri, o per il dipartimento cooperazione allo sviluppo o per il fondo aiuti italiani o per altre eventuali strutture che perseguano analoghi scopi.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a comandare aliquote organiche di detti corpi, per scopi e per tempi definiti, presso le strutture operative nazionali e locali della protezione civile, a fini di concorso. Non è ammesso lo svolgimento di mansioni burocratiche. La dipendenza gerarchica e disciplinare delle aliquote distaccate fa capo ai corpi di appartenenza.

3. Con le stesse modalità, e per missioni e per tempi definiti, in caso di gravi necessità e su richiesta del Ministro dell'ambiente, il Ministro per il coordinamento della protezione civile comanda

aliquote organiche dei corpi anche presso gli organi dipendenti di detto Ministero.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro degli esteri, può inoltre disporre la assegnazione per comando di singoli obiettori presso enti pubblici e privati per svolgere attività di cooperazione tecnica allo sviluppo. Gli enti debbono essere convenzionati col Ministero degli affari esteri ed essere posti per lo scopo sotto la sorveglianza di questi. Il servizio deve svolgersi all'estero e non sono ammesse mansioni burocratiche.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per i casi previsti ai precedenti commi terzo e quarto, stipula apposite convenzioni per il pieno rispetto di tutte le previsioni della presente legge.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare appositi contratti assicurativi per la copertura dei rischi connessi con i vari tipi di impiego previsti dalla presente legge ».

ART. 19.

1. Dopo l'articolo 13-*novies* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*decies*. — 1. Per l'assegnazione dei singoli obiettori agli impieghi di cui al precedente articolo e per l'efficienza generale del sistema, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa coi Ministri interessati, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana una apposita normativa riferita ai principi seguenti:

a) la ripartizione dei soggetti nelle aree di impiego sostitutivo stabilite dalla legge, avviene nell'ambito di contingenti fissati indicativamente ogni due anni;

b) le assegnazioni avvengono tenuto conto delle richieste avanzate dagli interessati e delle attitudini accertate presso i

centri di addestramento. Per l'assegnazione agli enti pubblici e privati di cooperazione internazionale, si tiene conto altresì di eventuali richieste nominative avanzate da questi;

c) i giovani abili ed arruolati, che non abbiano richiesto i benefici della presente legge, ma che, all'atto della selezione attitudinale, abbiano richiesto volontariamente di prestare servizio nei corpi di difesa civile, possono essere distaccati all'ufficio per il servizio civile sostitutivo istituito presso il Ministero per il coordinamento della protezione civile. Il numero massimo degli ammissibili è determinato su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, allo scopo di colmare eventuali deficienze nella disponibilità di obiettori e che mettano in pericolo la esistenza del numero dei corpi di difesa civile ritenuto necessario. Questi giovani sono impiegati per un tempo pari a quello del servizio di leva secondo le previsioni della presente legge e ciò costituisce soddisfazione dell'obbligo di servizio militare;

d) i giovani ammessi al beneficio della presente legge, previa attribuzione della priorità alla soddisfazione delle esigenze di cui all'articolo 13-*novies* determinate con la fissazione dei contingenti di cui alla precedente lettera a), possono essere comandati a prestare servizio — a domanda e previo giudizio sulle attitudini individuali — presso i Ministeri competenti, o presso enti da questi vigilati, per svolgere attività di recupero delle devianze. Soddisfatte le esigenze ministeriali, sono ammesse le richieste nominative da parte degli enti ».

ART. 20.

1. Dopo l'articolo 13-*decies* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*undecies*. — 1. Con le norme di cui al precedente articolo, il Ministro per il coordinamento della protezione ci-

vile determina altresì i principi da introdurre nelle apposite convenzioni, affinché presso le amministrazioni statali o presso gli enti convenzionati di cui ai precedenti articoli, siano fissati, oltre gli *standards* di trattamento, i doveri disciplinari degli ammessi ai benefici della presente legge. Tali doveri debbono essere funzionali all'efficienza delle specifiche organizzazioni ed essere in relazione a quanto disposto dall'articolo 11 e alle altre disposizioni disciplinari e penali previste dalla presente legge.

2. Presso i centri ed i corpi della difesa civile, nonché presso le eventuali aliquote di questi, ancorché comandate presso altri enti, i principi funzionali della apposita disciplina sono esemplati su quelli del regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, a cura del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono integrati altresì con quanto disposto dall'articolo 11 nonché dalle altre disposizioni disciplinari e penali previste dalla presente legge.

3. Presso i centri ed i corpi della difesa civile sono inoltre costituiti organismi di rappresentanza, allo scopo di proporre istanze e reclami collettivi, secondo le analoghe previsioni della legge 11 luglio 1978, n. 382, in quanto applicabili. Non sono ammesse preclusioni di argomento.

4. A tutti gli ammessi ai benefici della presente legge è fatto comunque divieto di mettere in atto comportamenti ostruzionistici o che configurino forme o dirette o sostitutive dello sciopero nelle prestazioni di servizio. Regolamenti e convenzioni prevedono le apposite sanzioni disciplinari, non escluse le sanzioni di cui all'articolo 6 ».

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 13-*undecies* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*duodecies*. — 1. Presso i corpi della difesa civile di cui all'articolo 13-*quinquies* il Ministro per il coordina-

mento della protezione civile, di intesa col Ministro di grazia e giustizia, provvede ad istituire il necessario servizio di supporto per l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato militare per obiezione di coscienza, fino al raggiungimento dei termini di cui al precedente articolo 7. A tale scopo, anche la custodia dell'affidato ha luogo presso i centri ed i corpi della difesa civile ».

ART. 22.

1. Dopo l'articolo 13-*duodecies* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*terdecies*. — 1. Coloro i quali stiano prestando servizio di cooperazione tecnica nei Paesi in via di sviluppo ai sensi del titolo II della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 e che, per cause di forza maggiore accertate dai competenti uffici del Ministero degli esteri, abbiano dovuto cessare dal servizio prima del termine prescritto per fruire dei benefici previsti dall'articolo 33 della medesima legge, purché siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 della presente legge, possono chiedere di essere distaccati all'apposito ufficio per il servizio civile sostitutivo per essere quindi assegnati all'addestramento comune ed ai vari settori di impiego previsti per il servizio civile sostitutivo del servizio militare.

2. Il tempo di assegnazione, per l'addestramento e per l'impiego, deve essere tale per cui, sommato a quello già prestatosi ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, si pervenga ad un tempo superiore di un quinto rispetto a quello cui sono tenuti gli obiettori ammessi ai benefici della presente legge.

3. Il termine di un biennio, prescritto dall'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, per avere diritto ad ottenere la dispensa dal servizio militare, viene determinato in un quinto in più di quello cui sono tenuti gli obiettori riconosciuti ai sensi della presente legge ».

ART. 23.

1. Dopo l'articolo 13-*terdecies* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*quaterdecies*. — 1. Tutti coloro i quali abbiano fruito della presente legge, o perché ammessi al beneficio del servizio civile sostitutivo del servizio militare, o perché siano stati impiegati ai sensi degli articoli 13-*decies*, lettera *c*), 13-*duodecies* e 13-*terdecies*, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, mantengono comunque gli obblighi di partecipazione alla difesa, attraverso la possibilità del richiamo ai corpi di difesa civile, fino al quarantacinquesimo anno di età.

2. Essi sono pertanto iscritti d'autorità negli elenchi della riserva della difesa civile di cui all'articolo 13-*septies*.

3. Ai riservisti della difesa civile nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile sostitutivo ».

ART. 24.

1. Dopo l'articolo 13-*quaterdecies* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*quindecies*. — 1. Gli enti previsti all'articolo 13-*novies*, lettera *b*) e 13-*decies*, lettera *d*), e che, nel corso di ispezioni o per altri accertamenti, vengano giudicati essere contravventori alle norme di cui alla presente legge o alle convenzioni stipulate, qualora ciò non costituisca più grave reato da denunciare all'autorità giudiziaria, possono essere sospesi o esclusi dal beneficio delle convenzioni.

2. Spetta in questo caso al Ministro per il coordinamento della protezione civile di reimpiegare gli obiettori che, senza loro colpa, perdano la possibilità di svolgere il servizio sostitutivo ».

ART. 25.

1. Dopo l'articolo 13-*quindecies* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*sexdecies*. — 1. I Ministri della difesa e per il coordinamento della protezione civile, per le rispettive competenze, emanano con uno o più decreti le norme regolamentari necessarie alla attuazione della presente legge, in aggiunta alle previsioni appositamente indicate, dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. In allegato agli stati di previsione dei rispettivi dicasteri, ogni anno i Ministri della difesa e per il coordinamento della protezione civile consegnano al Parlamento una relazione dettagliata sulla attuazione della presente legge, per quanto è di competenza di ciascuno.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base di una prima esperienza della durata di cinque anni, è tenuto a presentare, un anno prima di quella data, un disegno di legge di principi circa l'assetto definitivo dei centri e dei corpi di difesa civile e delle relative riserve di uomini e di unità di mobilitazione ».

ART. 26.

1. Dopo l'articolo 13-*sexdecies* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*septies decies*. — 1. È istituita una consulta nazionale per esprimere pareri sulla attuazione della presente legge.

2. Essa è presieduta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ed è dal medesimo convocata in via ordinaria una volta l'anno; può essere convocata anche in via straordinaria, su questioni specifiche, o per iniziativa del Ministro o previo assenso di una delle Commissioni parlamentari competenti che si

sia pronunciata sulla apposita richiesta di uno o più membri della consulta.

3. Sono componenti della consulta nazionale le rappresentanze di cui all'articolo 13-*undecies*, terzo comma, nonché i dirigenti ed i designati dalle organizzazioni degli enti pubblici e privati che partecipano alla gestione del servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva. La composizione della consulta viene determinata ed aggiornata con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

4. I verbali delle sedute della consulta nazionale sono inviati alle competenti Commissioni parlamentari a cura del Ministro per il coordinamento della protezione civile ».

ART. 27.

1. Dopo l'articolo 13-*septies decies* della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*octies decies*. — 1. Nel periodo transitorio quinquennale, previsto per la piena entrata a regime del servizio sostitutivo, configurato nel presente titolo, l'obiettore che non trovi impiego nei settori indicati agli articoli 13-*novies* e 13-*decies* è impiegato secondo le convenzioni e presso gli enti di cui al comma precedente.

2. L'ammissione ai benefici previsti dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, deliberata prima della entrata in vigore della presente legge è disciplinata secondo le convenzioni già stipulate tra Ministero della difesa ed enti ».

ART. 28.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante trasferimenti dal capitolo 1403 dello stato di previsione delle spese della difesa, che presenta una disponibilità complessiva per il 1986 di lire 31.637 milioni.

2. Si provvede inoltre con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per ciascun anno 1986, 1987 e 1988, previsto appositamente nell'allegato B della legge finanziaria, dedicato ai provvedimenti legislativi in corso.

3. Agli oneri per gli obiettori impiegati in servizi di cooperazione tecnica in paesi del terzo mondo, si fa fronte con gli stanziamenti per la cooperazione previsti dallo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, eccetto che per il trattamento economico indicato nell'articolo 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede inoltre col Fondo per la protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

ART. 29.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, quanto è necessario per avviare il servizio civile sostitutivo del servizio militare secondo le previsioni della presente legge.